

I diritti umani a settant'anni dalla Dichiarazione Universale delle Nazioni Unite

di Roberto Cammarata*

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata il 10 dicembre 1948 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite è il frutto della reazione della Comunità Internazionale agli eventi legati all'azione dei regimi nazifascisti in Europa e alla seconda guerra mondiale. Punto di arrivo di secoli di elaborazione teorica ed evoluzione politica e giuridica, in essa si riconoscono a tutti gli esseri umani dei diritti considerati fondamentali, inalienabili e universali. Si afferma in questo modo una politica dell'uguaglianza universale del genere umano, della pari dignità di ogni persona a prescindere dalle differenze di cui ognuno è portatore, con il principale obiettivo di garantire le libertà individuali e combattere le discriminazioni alle quali si era assistito negli anni immediatamente precedenti (giunte sino alle persecuzioni in base all'origine e all'appartenenza culturale, ai campi di sterminio, alla Shoah).

Fin dagli anni immediatamente seguenti, e poi sempre più fino ai giorni nostri, i diritti umani si sono evoluti in vario modo, generalizzandosi e specificandosi, moltiplicandosi e particolarizzandosi in tante diverse aree di vita e di azione dei soggetti (Bobbio, 1990; Peces-Barba Martínez, 1993, Cassese, 2009), raccogliendo le sfide della trasformazione costante dei contesti politici, economici e socio-culturali che hanno caratterizzato questi ultimi settant'anni.

Dopo la Dichiarazione Universale si assiste alla formazione di un corpus di norme di diritto internazionale in cui alle Dichiarazioni e Raccomandazioni (solenni impegni politici assunti dagli Stati negli organismi internazionali e regionali) si sommano Convenzioni, Patti e Trattati Internazionali (vere e proprie norme giuridiche di diritto internazionale, che diventano vincolanti per gli Stati che le sottoscrivono, andando ad integrare il proprio ordinamento interno). Alla Dichiarazione Universale seguono così il Patto Internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966).

* Ricercatore in Filosofia politica presso il Dipartimento di studi internazionali, giuridici e storico-politici dell'Università di Milano.

Alle Dichiarazioni e ai Patti internazionali si aggiungono presto specificazioni regionali e culturali dei diritti umani: la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, 1950, entrata in vigore nel 1953), la Convenzione Americana sui Diritti Umani (del 1969, entrata in vigore nel 1978), la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (1981), la Dichiarazione Islamica dei Diritti Umani (1981) aggiornata poi dalla Dichiarazione del Cairo sui Diritti Umani nell'Islam (1990), la Carta Asiatica dei Diritti Umani (1986), la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (o Carta di Nizza, 2000), aggiornata poi nel 2007 e divenuta vincolante con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009).

Allo stesso tempo prendono forma e si diffondono gli organi di tutela giurisdizionale dei diritti, anch'essi con raggio d'azione nei diversi contesti regionali: la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede a Strasburgo, la Corte interamericana dei diritti umani, con sede a San José in Costa Rica, la Corte Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, con sede ad Arusha, in Tanzania.

I diritti riconosciuti sono in continuo aumento: ne vengono riconosciuti sempre nuovi in campi non considerati o solo accennati nelle prime formulazioni, anche grazie all'emergere di nuovi soggetti (individuali e collettivi) che avviano vere e proprie "lotte per il riconoscimento". Attorno al nucleo originario incentrato sui diritti civili e politici, si amplia sempre più il riconoscimento di diritti sociali e di diritti culturali, con diritti specifici riconosciuti in capo a particolari soggetti: i *diritti delle donne* (Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979 e la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 1993); i *diritti dei bambini* (Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989, che segue alle Dichiarazioni sui diritti del fanciullo di Ginevra del 1924 e di New York del 1959); i *diritti dei migranti* (Convenzione ONU sui diritti dei lavoratori migranti e delle loro famiglie del 1990). Si aggiungono inoltre sempre nuovi ambiti di tutela di diritti considerati fondamentali, come il *diritto allo sviluppo* (Dichiarazione sul diritto allo sviluppo del 1986); il *diritto dell'ambiente* (Dichiarazione di Stoccolma su diritti e responsabilità umane sull'ambiente del 1972, la Dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992); i *diritti legati alle nuove tecnologie*, con particolare attenzione ai temi della privacy e della bioetica (Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani del 2005).

Attraverso le loro rivendicazioni, il movimento femminista (anni sessanta e settanta) e le mobilitazioni riconducibili al cosiddetto "revival etnico", ovvero

la riaffermazione di identità culturali che si sentono minacciate dalle dinamiche omologanti dei processi di globalizzazione (anni ottanta e novanta) spingono sempre più i diritti umani verso nuove formulazioni che riconoscano specificità e differenze. E' così che alla politica dell'uguaglianza (o della pari dignità) si affiancano riconoscimenti volti ad integrarla con una politica che promuova e tuteli il valore della differenza.

In questo clima assume particolare importanza il *diritto alla diversità culturale*. Già riconosciuto nella Dichiarazione del 1948 sotto forma di diritto alla non discriminazione, e in modo più articolato nel già citato Patto sui Diritti economici, sociali e culturali del 1966, esso assume nuove configurazioni e numerose specificazioni attraverso una serie di Dichiarazioni e Convenzioni: la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965, la Dichiarazione Unesco sulla razza e i pregiudizi razziali del 1978, la Dichiarazione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche del 1992, la Dichiarazione Unesco dei principi sulla tolleranza del 1995, fino ad arrivare alla Convenzione ILO sui diritti dei popoli indigeni e tribali in Stati indipendenti del 1989, seguita poi nel 2007 dalla Dichiarazione ONU sui diritti dei popoli indigeni.

Nonostante questi enormi progressi sul piano del riconoscimento, se vogliamo dare una valutazione del reale funzionamento del sistema dei diritti umani oggi dobbiamo alzare lo sguardo dai testi scritti delle Dichiarazioni e Convenzioni e volgerlo alla realtà delle cose, dove abbondano esempi di mancata tutela di quei diritti, di assenza di garanzie e di palesi violazioni che si configurano non come eventi eccezionali, ma come prassi consolidate che divaricano enormemente la distanza tra la sfera del riconoscimento formale dei diritti e quella del loro concreto esercizio da parte dei titolari.

A farne le spese sono spesso proprio quei soggetti più deboli che dovrebbero trovare nei diritti un ombrello di protezione e uno strumento di emancipazione e che invece subiscono la beffa di essere a conoscenza dell'esistenza di un quadro normativo che dovrebbe proteggerli, ma di scontrarsi contro un sistema che non rende effettive ed efficaci quelle previsioni. È quindi la pretesa stessa di universalità dei diritti che entra in crisi nel momento in cui viene messa alla prova dell'esperienza delle persone in carne e ossa, dove non di rado essa resta poco più che un'aspirazione, o una mera attribuzione teorico-formale del concetto di diritti fondamentali (Ferrajoli, 2001; Cammarata, 2011).

Per constatare ciò, non serve riferirsi a situazioni lontane, a Paesi governati da regimi politici manifestamente illiberali, retti da ordinamenti giuridici che poco o nulla hanno a che fare con ciò che definiamo stato di diritto. Non è necessario

riferirsi ai milioni di persone che nel mondo vivono ben al di sotto della soglia di povertà, in condizioni di malnutrizione o igienico-sanitarie insostenibili, o private delle più elementari libertà e assoggettate a vecchie o nuove forme di schiavitù. Non è necessario scomodare la storia, anche recente, dell'umanità, basta osservare la cronaca.

Basta guardare ciò che avviene quotidianamente al largo delle nostre isole e coste più meridionali: di quanti cadaveri di diritti, oltre che di esseri, umani è costellato il Mediterraneo? Basta osservare come ancora oggi, in Italia, non si riesca a eliminare lo scempio delle condizioni in cui sono costrette a vivere decine di migliaia di persone in molte delle carceri di un paese che si crede civile, ma che continua colpevolmente a comprimere, dimenticare e negare diritti insieme alle esistenze che affollano celle di pochi metri quadrati. È sufficiente passare in rassegna la sequela di ordinanze, regolamenti, delibere con cui non pochi amministratori locali periodicamente tentano di forzare i limiti imposti dalla nostra Costituzione introducendo piccole e grandi discriminazioni nei confronti di chi, come noi, abita, vive e lavora nelle nostre città, ma ha un'origine o una cultura differente.

Denunciare il persistere di violazioni o evidenziare le inefficienze del sistema di tutela dei diritti non significa ridurne il valore. Al contrario, è il modo migliore per “prenderli sul serio” (Dworkin, 2010). Già John Stuart Mill sosteneva che il sentimento di giustizia è identificabile nel desiderio di correggere o di prevenire le ingiustizie. Allo stesso modo, il tema dei diritti va oggi indagato a partire da una seria analisi delle fattispecie della loro violazione, o negazione. Guardare ciò che sta in ombra, insomma, per capire meglio quel che è illuminato, consapevoli che l’“età dei diritti” è al tempo stesso anche l’età del loro rovescio (Casadei, 2016), proprio perché, come scriveva Goethe, là “dove è più abbagliante la luce, più scura è l’ombra”.

Il modo migliore per fare un bilancio di questi settant'anni dalla Dichiarazione del '48, e per riaffermare la vocazione universale dei diritti umani, è quindi continuare ad analizzarli e promuoverli dal punto di vista delle vittime delle violazioni, con l'obiettivo di ribadire quella che è stata e deve continuare ad essere la loro principale missione: “dare voce alla sofferenza umana, per renderla visibile ed alleviarla” (Baxi, 2014). Solo così sapremo individuare e riconoscere le nuove cause della sofferenza, le nuove forme di discriminazione e subordinazione a cui rispondere con la formulazione di nuovi diritti. Solo così potremo contrastare l'avanzata di un paradigma emergente che propone una versione più “*market friendly*” dei diritti e che, silenziando “le voci della sofferenza”, rischia di annullare conquiste storiche, facendo regredire invece

che avanzare la frontiera dei diritti umani (Baxi, 2014).

Per evitare di ritrovarci in un futuro non troppo lontano con una gran vastità di “diritti di carta”, ossia formalmente riconosciuti da Carte sovranazionali e Costituzioni nazionali, ma senza un sistema legale di garanzie a loro tutela (Guastini 1994) o, peggio, di “diritti truffa”, laddove anche le garanzie e le sanzioni alle violazioni siano formalmente previste, ma rimangono di fatto inapplicate (Tincani 2011), non possiamo che fare appello al ruolo della cittadinanza vigile e attiva, che non si limiti alla rivendicazione di nuovi diritti, ma ancor prima si mobiliti per denunciare violazioni e chiedere la reale tutela di quelli esistenti.

Bibliografia

BAXI U. (2014), *Le voci della sofferenza, l'universalità frammentata e il futuro dei diritti umani*, in R. Cammarata, L. Mancini, P. Tincani (a cura di), *Diritti e culture. Un'antologia critica*, Giappichelli, Torino.

BOBBIO N. (1990), *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino.

CAMMARATA R. (2011), *I diritti alla prova dell'universalità. Filosofia, dialogo interculturale, riconoscimento*, in R. Cammarata (a cura di) *Chi dice universalità. I diritti tra teoria, politica e giurisdizione*, l'Ornitorinco, Milano.

CASADEI T. (2016), *Il rovescio dei diritti umani. Razza, discriminazione, schiavitù*, DeriveApprodi, Roma.

DWORKIN R. (2010), *I diritti presi sul serio*, (prima edizione italiana 1982), Il Mulino, Bologna.

CASSESE A. (2009), *I diritti umani oggi*, Laterza, Roma-Bari.

FERRAJOLI L. (2001), *Diritti fondamentali. Un dibattito teorico* (a cura di E. Vitale), Laterza, Roma-Bari.

GUASTINI R. (1994) *Diritti*, in Guastini R., Comanducci P. (a cura di), *Analisi e diritto 1994. Ricerche di giurisprudenza analitica*, Giappichelli, Torino.

PECES-BARBA MARTÍNEZ G. (1993), *Teoria dei diritti fondamentali* (1991), Giuffré, Milano.

TINCANI P. (2011), *Diritti-truffa*, in Cammarata R. (a cura di), *Chi dice universalità. I diritti tra teoria, politica e giurisdizione*, l'Ornitorinco, Milano.